

REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

IC BOLZANO III Viale Trieste

Deliberato in Consiglio di istituto in data 28.11.2023

VISTO l'art. 28 della Costituzione "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici";

VISTA la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

VISTO l'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

VISTO l'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

VISTO il CCNL 2016/18 per l'Istruzione e la Ricerca

PREMESSO CHE

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, per quanto concerne l'organizzazione, il Dirigente scolastico;

- **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il personale scolastico deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- è richiesta al personale scolastico addetto alla sorveglianza la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Si trasmette il regolamento interno in materia di vigilanza sugli alunni

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il personale scolastico e il personale ausiliario (docenti, collaboratori scolastici, personale ausiliario, collaboratori all'integrazione, educatori) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

Art.1 - Durante lo svolgimento delle attività didattiche;

Art. 2 - Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;

Art.3 - Durante i cambi di turno tra i docenti;

Art. 4 - Durante l'intervallo/ricreazione;

Art. 5 - Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, al termine delle lezioni;

Art. 6 - Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;

Art. 7- Rispetto ai minori con disabilità;

Art. 8- Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;

Art. 9 - Durante l'attività sportiva e natatoria;

Art. 10 - Durante le uscite-visite guidate-viaggi d'istruzione;

Art.11 - In caso di sciopero.

ART.1 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per "Istituto" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni, della valutazione, svolta in concerto con le autorità comunali e di polizia municipale, in merito alla sicurezza delle strade limitrofe alla scuola e in funzione delle iniziative all'uopo attivate (nonni vigili).

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico o personale ausiliario con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, se in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. Qualora necessario per l'ampiezza dei locali, sarà compito della Segretaria elaborare una *mappa delle postazioni di vigilanza* e provvedere all'assegnazione delle stesse. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e secondo i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;

- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;

- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso *dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni*;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'ingresso di estranei non autorizzati.

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

ART. 2 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico, il personale ausiliario e il collaboratore all'integrazione è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente. Il collaboratore scolastico, il personale ausiliario e il collaboratore all'integrazione che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici il personale ausiliario e i collaboratori all'integrazione hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

ART. 3 - VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio di turno, i collaboratori scolastici, personale ausiliario, collaboratori all'integrazioni e educatori sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, personale ausiliario, collaboratore all'integrazione o educatore si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. I docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI, COLLABORATORI ALL'INTEGRAZIONE

Il personale ausiliario e i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/ o all'ufficio di segreteria.

ART.4 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO E LA MENSA

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa, è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti secondo la distribuzione dei turni previsti dall'orario settimanale di istituto. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici e il personale ausiliario dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti e collaborare con i docenti alla vigilanza. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza.

ART.5 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte e i cancelli d'uscita sia presente un collaboratore scolastico o personale ausiliario con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici e personale ausiliario in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni. Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto comunale. Tali alunni saranno accompagnati da un collaboratore scolastico o ausiliario e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale che li prenderà in custodia durante il viaggio. Il collaboratore scolastico o personale ausiliario si assicurerà che il cancello rimanga chiuso fino a che i pullman siano fermi e parcheggiati. Nel caso i pullman arrivino con scarti di orario, verrà fatto uscire di volta in volta solo il gruppo dei ragazzi interessati, mentre tutti gli altri aspetteranno l'arrivo dei pullman dentro il cortile.

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

In particolare per la scuola primaria:

I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili. Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, egli dovrà contattare il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l'identità dello stesso richiedendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. Qualora la sorveglianza dell'alunno dovesse protrarsi nel tempo, la vigilanza dei minori, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà

affidata ai collaboratori scolastici o personale ausiliario. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza e d informare la Segreteria.

In particolare per i corsi pomeridiani extrascolastici:

La vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio post scuola è assicurata dal personale individuato interno (docenti, collaboratori all'integrazione, educatori, collaboratori scolastici e personale ausiliario o esterno). Gli alunni resteranno all'interno degli spazi scolastici all'uso dedicati. Il personale incaricato è tenuto alla sorveglianza degli alunni senza soluzione di continuità fino all'arrivo del genitore o del soggetto delegato. Il personale esterno è tenuto a collaborare alla corretta gestione degli spazi e dei cancelli. Il collaboratore scolastico o personale ausiliario, addetto alla vigilanza dell'ingresso principale, sovrintende al corretto operato degli operatori esterni e al coordinamento.

ART. 6 - VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPOMENSA

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori e ausiliari scolastici. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

In particolare per la scuola primaria: i docenti assegnati al servizio dovranno accompagnare tutto il gruppo di alunni dentro i locali della mensa, vigilare costantemente sull'uso appropriato degli spazi, della posateria, delle vettovaglie e nel rispetto del lavoro dei collaboratori e degli assistenti. L'uscita dai locali della mensa dovrà avvenire, sotto stretta sorveglianza dei docenti, in modo ordinato.

ART. 7 - VIGILANZA RISPETTO AI MINORI CON DISABILITA'

La vigilanza sui minori portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dal collaboratore all'integrazione, dal docente della classe, dall'educatore, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART. 8 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA -PALESTRA , LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente o ai collaboratori all'integrazione.

Su richiesta dei docenti, i collaboratori scolastici o ausiliari concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

ART. 9 - ATTIVITÀ NATATORIA: VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Qualora previsto, durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto e si estende sia nel locale ove è situata la vasca che negli spogliatoi, ove l'insegnante e/o istruttore è tenuto ad essere presente per tutto il tempo. Il docente dovrà verificare la presenza dell'Assistente bagnanti o degli eventuali istruttori previsti durante l'attività sportiva.

ART.10 - VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali e ratificate con Decreto del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell'Istituto. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato dai genitori. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. In caso di partecipazione di gruppi particolarmente esuberanti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo la partecipazione di educatori, collaboratori scolastici, volontari o di genitori che andranno incaricati e autorizzati a partecipare all'uscita dal Dirigente scolastico. I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il

rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza del collaboratore, se presente nella classe. Il giorno dell'uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l'appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario e provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d'urgenza per motivi di sicurezza.

PERSONALE AUSILIARIO, COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici o ausiliari, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

ART.11 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici o ausiliari non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Purpura